

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

CIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	833
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
CAPALOZZA: Modifica degli articoli 198 e 201 del Codice di procedura penale. (2117);	
LEONE ed altri: Aggiornamento del Codice di procedura penale. (2588)	833
PRESIDENTE	833, 835, 836
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	835, 836
ARATA	835
AMATUCCI	835, 836
BORIONI	835, 836
LECCISO	836

La seduta comincia alle 10.30.

BUGCIARELLI DUCCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Mussini.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Capalozza: Modifica degli articoli 198 e 201 del Codice di procedura penale. (2117) e Leone ed altri: Aggiornamento del Codice di procedura penale. (2588).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi: la proposta di legge — all'ordine del giorno — n. 2588 recentemente presentata dall'onorevole Leone, assume il carattere di una novella, in quanto involge una riforma sistematica di tutti i punti del vigente codice di procedura penale ritenuti non più rispondenti alle moderne esigenze e quindi bisognevoli di revisione e di modifiche.

Tutto ciò pone sul tappeto l'esame anche di diverse altre proposte di legge riflettenti riforme di singoli punti od articoli del codice di procedura penale, che si trovano all'ordine del giorno della Commissione di giustizia, ed alcune da non breve tempo, e che non vennero finora esaminate, in omaggio al principio — da diverse parti ed in varie occasioni validamente sostenuto nelle discussioni svoltesi in seno alla stessa Commissione — secondo il quale una riforma del codice di procedura penale non poteva essere attuata attraverso la discussione di leggi particolari che investissero ora questo ed ora quel punto da riformare con una revisione limitata a quel singolo oggetto, ma poteva essere affrontata solo attraverso una revisione dell'intero

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1952

codice, obbediente ad univoci criteri informativi, razionali e sistematici, quale può aversi o con la proposizione di un nuovo progetto del codice di procedura penale, o di una novella estesa a tutta la materia, durante il cui esame, si sarebbero potuto tener presenti anche i singoli punti di riforma avanzati dalle proposte di legge particolari.

Quali sono queste proposte di legge particolari che si debbono o possono tener presenti nella discussione della novella proposta dall'onorevole Leone?

Scorrendo l'ordine del giorno della Commissione, si rileva che esse sono le seguenti.

1°) Proposta di legge n. 292, di iniziativa dell'onorevole Capalozza ed altri, vertente sulla abrogazione dell'articolo 136, 1° comma, e modificazione articolo 173 del codice di procedura penale.

Al quale proposito è da rilevare che anche la novella propone la abrogazione del detto 1° comma dell'articolo 136, come pure sopprime l'articolo 173.

Cosicché strettissimo è il rapporto di connessione fra l'una e l'altra proposta di legge.

2°) Proposta di legge n. 400, di iniziativa dell'onorevole Buzzelli ed altri, vertente sopra una modifica dell'articolo 536 del Codice di procedura penale, in parte conforme a quella proposta nella novella dell'onorevole Leone.

Non sembra, invece, che si debba includere nell'elenco la proposta di legge n. 582 di iniziativa degli onorevoli Gullo e Capalozza, perché, sebbene porti per titolo « disposizioni per la riforma parziale del codice penale e del codice di procedura penale », in realtà avanza proposte tutte di diritto sostanziale, afferenti cioè alla riforma del codice penale, ad eccezione di una, quella contemplata all'articolo 20, importante la soppressione dell'articolo 16 del codice di procedura penale che non può formare oggetto di discussione avanti la Commissione di giustizia che su questo argomento ebbe recentemente a pronunciarsi, esaminando la proposta di legge Berlinguer già votata dal Senato.

3°) Proposta di legge n. 1050, di iniziativa degli onorevoli Capalozza e Buzzelli, implicante modifica dell'articolo 507 del codice di procedura penale, il quale viene pure modificato, per quanto ad altro fine, dalla novella proposta dall'onorevole Leone.

4°) Proposta di legge n. 1056, di iniziativa degli onorevoli Capalozza e Buzzelli, riflettente modifiche agli articoli 235, 236,

253, 254 del codice di procedura penale, le quali presentano alcuni punti conformi od analoghi a quelle della proposta di legge dell'onorevole Leone.

5°) Proposta di legge n. 1107, di iniziativa dell'onorevole Murgia, riguardante la fissazione del limite massimo della carcerazione preventiva, che ha pure punti di attinenza con la novella dell'onorevole Leone.

6°) Proposta di legge n. 1386, di iniziativa dell'onorevole Leone, la quale, accanto a modifiche di diritto sostanziale, ne contiene altre di diritto formale, che possono anche essere considerate a sé stanti, indipendenti dalle prime, e quindi incidenti nella riforma del codice penale di rito.

7°) Proposta di legge n. 2117, di iniziativa dell'onorevole Capalozza, vertente sulla modifica degli articoli 198 e 201 del codice di procedura penale, che, se anche non è fatta propria dalla novella dell'onorevole Leone, si deve pure prendere in esame in occasione di una revisione così estesa del codice di procedura penale a cui apre il campo la novella medesima. Da quanto detto fin qui, ne scaturisce la conseguenza che l'esame della proposta Leone n. 2588, e cioè di quella che abbiamo chiamato la novella, dovrebbe essere abbinato con quello di tutte le altre proposte dianzi elencate.

Senonché questo si è potuto fare soltanto per l'ultima delle elencate proposte, e cioè con quella portante il n. 2117, perché è la sola che sia stata attribuita alla Commissione di giustizia in sede legislativa, e come tale iscritta appunto all'ordine del giorno della presente seduta abbinata alla proposta Leone n. 2588.

Tutte le altre sono invece assegnate in sede referente, e non v'è bisogno di spendere parole per dimostrare come l'esame di proposte di legge in sede legislativa non possa essere abbinato a quello di altre in sede referente.

Se però questo abbinamento trova nel regolamento un ostacolo insuperabile, nulla impedisce che, nel caso attuale, la Commissione, o quel comitato di sua emanazione a cui essa credesse di deferire l'esame delle proposte in sede legislativa, possa tener presenti anche le altre proposte in sede referente, per vedere di volta in volta se in tutto o in parte il contenuto di queste ultime possa essere assorbito nel testo delle proposte in sede legislativa per via di emendamenti.

Un'ultima osservazione. È a conoscenza della presidenza della Commissione che il Ministro di grazia e giustizia ha approntato

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1952

un disegno di legge riguardante modifiche al codice di procedura penale avente una ampiezza ed un contenuto analogo a quello delle novella dell'onorevole Leone, il qual disegno attenderebbe unicamente l'approvazione del Consiglio dei Ministri per essere presentato alla Camera.

Ovvia sarebbe la convenienza di attendere la presentazione del disegno di legge governativo, per procedere ad un esame abbinato, salvo stabilire se la discussione debba essere fatta tenendo per base l'uno o l'altro testo.

Però la presidenza avverte a questo proposito che la novella Leone è stata assegnata alla Commissione in sede legislativa; che la legislatura attuale volge verso il suo termine; che un progetto di legge di tale vastità importanza e portata, non può, nella migliore delle ipotesi, diventare legge che entro un congruo termine; che quindi, per quanto da essa dipende, non sente di assumersi la responsabilità di un qualsiasi ritardo che esponga al rischio di non attuare una riforma così urgente prima dello spirare della legislatura. E pertanto, come non ha frapposto ritardo nel portare la discussione della novella Leone avanti la Commissione, non appena venne presentata, invita la Commissione a non interporre indugi nell'iniziarne l'esame, sia che lo faccia direttamente od a mezzo di un comitato, il che, mentre servirà a guadagnare tempo, sarà di stimolo al Governo per affrettare il più possibile la presentazione del suo disegno di legge.

ZOLI. *Ministro di grazia e giustizia.* Il disegno di legge non solo è stato approntato dal Ministero, ma è stato anche trasmesso al Consiglio dei Ministri e avrebbe dovuto essere approvato nell'ultima seduta del Consiglio stesso. Ritengo che la presentazione di esso alla Camera non tarderà oltre 10-15 giorni. Inoltre, mi permetto di osservare che vi è, sulla stessa materia, anche la proposta di legge n. 2547 di iniziativa dei colleghi Targetti e Capalozza.

PRESIDENTE. Osservo che la proposta di legge in parola non è stata ancora sottoposta alla Assemblea per la presa in considerazione.

ARATA. Non voglio entrare nel merito della questione, tuttavia, pur rendendomi conto della necessità del coordinamento dell'esame di queste proposte di legge e del disegno di legge governativo, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di prendere immediatamente in esame la proposta di legge Capalozza, riguardante la modifica degli articoli 198

e 201 del codice di procedura penale. Noi non possiamo più applicare le vecchie norme del codice di procedura penale specie per quanto riguarda la presentazione dei motivi. Vi sono disposizioni contraddittorie, ingiuste, iugulatorie che devono essere abolite, e questa riforma sotto tutti gli aspetti è della massima urgenza. Poiché la proposta di legge dell'onorevole Capalozza contiene delle modifiche che si ispirano a principi di equità e di giustizia, mi sembra che sia opportuno accoglierla, per rispondere appunto all'esigenza di una pronta riforma su tale punto delle norme del codice di procedura penale. Temo che, per giungere all'esame coordinato, si giunga alla fine della legislatura senza che si sia fatto nulla di concreto. Chiedo quindi di procedere subito all'esame della proposta Capalozza.

PRESIDENTE. Ella propone formalmente che la proposta di legge n. 2117 venga stralciata ed esaminata separatamente dagli altri provvedimenti sulla stessa materia?

ARATA. Sì, signor Presidente; chiedo che venga stralciata e che venga discussa subito.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Leone, relatore della proposta di legge, prego l'onorevole Amatucci di sostituirlo e di esprimere il suo pensiero sulla proposta dell'onorevole Arata.

AMATUCCI, *Relatore.* Dopo le dichiarazioni del Ministro, che il disegno di legge contenente modifiche al codice di procedura penale sarà presentato tra pochi giorni all'esame di questa Assemblea, sono del parere di rinviare la discussione di tutte queste proposte di legge. Quando, fra pochi giorni, quel disegno di legge verrà alla Camera, allora si potrebbero esaminare con esso tutti gli altri provvedimenti pendenti dinanzi alla nostra Commissione.

Solo allora si potrà fare un lavoro completo.

PRESIDENTE. Abbiamo, di fronte a noi, due proposte: l'onorevole Arata ha chiesto di svincolare dall'abbinamento la proposta di legge Capalozza; per discuterla subito; l'onorevole Amatucci, invece, formula una proposta di rinvio.

BORIONI. L'onorevole Arata ha fatto presente l'urgenza della riforma prevista nella proposta Capalozza, e l'opportunità di decidere separatamente su di essa, in modo autonomo e subito.

Io non ho difficoltà ad aderire al rinvio dell'esame delle altre proposte purché si

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1952

operi lo stralcio della proposta Capalozza, che, data la sua urgenza, potrà essere subito esaminata.

Siamo, infatti, in una condizione paradossale. La giurisprudenza, i giudici, le cancellerie, indulgono al difetto della legge, e, chiudendo gli occhi sulla remissione dei motivi per posta, convalidano la massima che la presentazione dei motivi può essere valida anche se essi sono presentati da altri. Tutto ciò, naturalmente, non ci lascia tranquilli, e denuncia la carenza della legge.

Ristabiliamo la logica, ed anche la giustizia, per lo meno su questo punto.

Per quanto riguarda la presentazione dei motivi di impugnazione, ci troviamo — sia noi difensori che gli imputati — in condizioni di difficoltà, di fastidio, di spese. Concludo dicendo: sospendiamo pure l'esame in attesa di poter riunire tutta la materia, però stralciamo la proposta Capalozza. Così facendo, mostriamo di essere sensibili alla voce della necessità e dell'urgenza.

PRESIDENTE. Lei è contrario al rinvio unicamente per quanto riguarda la proposta Capalozza?

BORIONI. Sì, signor Presidente.

LECCISO. Non entro nel merito della proposta Borioni; desidero solo fare rilevare che è necessario smetterla con la legislazione frammentaria, a singhiozzo.

Abbiamo udito le dichiarazioni del Ministro, secondo cui tra pochi giorni ci sarà presentato un disegno di legge che contempla tutta la materia. Si tratta di modificare un codice di procedura, che è cosa molto delicata!

AMATUCCI, Relatore. Sulla proposta di stralcio, mi esprimo in senso nettamente contrario, per quelle considerazioni che ha svolto poco fa l'onorevole Lecciso, e cioè che non si deve procedere ad una revisione frammentaria, tanto più che nella proposta Leone la questione dell'impugnazione è stata trattata.

Ora, la sospensione per pochi giorni, in attesa del testo ministeriale, che potrà essere esaminato insieme alle proposte dei vari colleghi, ci permetterà di compiere, poi, un lavoro organico.

Ecco perché insisto nella richiesta di rinvio dell'esame di tutti i provvedimenti.

ZOLI, Ministro di grazia e giustizia. A proposito delle osservazioni fatte dall'onorevole Borioni, vorrei fargli rilevare che anche altre disposizioni, che non sono quelle contenute nella proposta Capalozza, hanno un carattere di urgenza, come, ad esempio, la questione dei termini della carcerazione preventiva.

Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni dell'articolo 198, faccio altresì osservare che non hanno quel carattere di estrema urgenza; in quanto la giurisprudenza ha trovato per essi una sanatoria, che non è stata trovata per altri casi.

Non mi pare, quindi, che questo breve ritardo possa portare alcun pregiudizio, mentre rappresenterebbe un enorme pericolo modificare il codice articolo per articolo, perché si giungerebbe a risultati contraddittori, incoerenti, e difettosi dal punto di vista del sistema. Quando si mettono le mani su di un codice, si deve avere l'avvertenza di apporare modifiche che si presentino sistematicamente a posto.

Ecco perché non sono favorevole alla proposta di stralcio dell'onorevole Borioni.

PRESIDENTE. Onorevole Borioni, ella insiste sulla sua proposta?

BORIONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo prima in votazione la proposta Borioni, nel senso che la proposta di legge Capalozza venga discussa separatamente da quella Leone. Questa proposta non è stata accettata, né dal relatore, né dal Governo.

(Non è approvata).

Pongo ai voti la proposta di rinvio della discussione delle due proposte di legge formulata dall'onorevole relatore.

(È approvata).

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 11,15.